



**REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE O DI STUDIO ISTITUITE
DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA
APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE DEL 13 SETTEMBRE 2017**

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento delle Commissioni consultive, culturali e scientifiche, (di seguito, per brevità anche “**Commissioni**”) e dei Gruppi di Studio consultivi (di seguito per brevità anche i “**Gruppi**” istituite dal Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna (di seguito per brevità anche “**Consiglio dell’Ordine**”). Le Commissioni operano sotto il coordinamento e la supervisione del Consiglio dell’Ordine anche per il tramite del Consigliere Delegato. Il funzionamento delle Commissioni è regolato dalle seguenti disposizioni.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento:
 - a) per Ordine si intende l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna;
 - b) per Consiglio si intende il Consiglio dell’Ordine;
 - c) per Albo si intende l’Albo tenuto dal Consiglio;
 - d) per Delegato si intende il Consigliere delegato dal Consiglio dell’Ordine ad una o più Commissioni;
 - e) per Iscritto si intende l’Iscritto all’Albo;
 - f) per Commissione si intende una Commissione istituita dal Consiglio ai sensi del presente regolamento;
 - g) per Gruppo si intende un gruppo di Iscritti costituito ai sensi del presente regolamento per la realizzazione di uno studio/ricerca su un determinato argomento tecnico/scientifico di interesse per la professione;
 - h) per Segreteria si intende la Segreteria dell’Ordine.

Art. 3

(Finalità delle Commissioni e dei Gruppi)

1. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali il Consiglio può istituire e sciogliere:
 - 1.1 Commissioni di Studio alle quali sono affidati i seguenti compiti:
 - a) **fornire pareri** ed elementi di valutazione, studi ed indagini esclusivamente al Consiglio su materie di interesse per l’esercizio della professione e/o oggetto dell’attività professionale, anche attraverso elaborati e scritti. su argomenti sottoposti alla Commissione dal Consiglio stesso;



- b) **trattare argomenti** tecnico/scientifico di interesse per la professione, anche attraverso convegni, scritti o altre opere comunque denominate, elaborati dalle Commissioni previa comunicazione al Consiglio per il tramite dei Presidenti;
- c) **proporre** al Consiglio eventi formativi per area tematica, anche attraverso l'integrazione multidisciplinare, predisponendo una calendarizzazione annuale per argomenti e procedendo alla realizzazione di convegni, per ciò che concerne la formazione ordinaria.

1.2 Gruppi di Studio ai quali sono affidati i compiti previsti dal successivo articolo 7 del presente regolamento.

- 2. L'attività delle Commissioni sarà coordinata dai Consiglieri Delegati per area.
- 3. Il Consiglio potrà istituire, in accordo con altri Ordini professionali, Commissioni o Gruppi misti per la trattazione di argomenti di comune interesse.

Art. 4

(Consigliere Delegato)

- 1. Il Consiglio nomina tra i suoi membri uno o più Consiglieri Delegati per le singole Aree di competenza e per le singole Commissioni e per i singoli Gruppi.
- 2. Il Delegato ha il compito di:
 - a) operare in base alle direttive e nel quadro delle linee programmatiche e delle attività determinate dal Consiglio dell'Ordine;
 - b) proporre al Consiglio per la nomina i Presidenti delle Commissioni di Studio rientranti nelle proprie Deleghe;
 - c) pianificare, in accordo con il Presidente della Commissione e con quello del Gruppo l'attività della Commissione e del Gruppo stessi sulla base delle direttive ricevute dal Consiglio, e di seguire e coordinare i rapporti con i Presidenti delle varie Commissioni o del Gruppo e con i Delegati delle altre Aree;
 - d) illustrare al Consiglio l'attività programmatica ai fini della relativa approvazione;
 - e) riferire periodicamente al Consiglio sull'attività delle Commissioni di Studio e dei Gruppi;
 - f) illustrare al Consiglio i pareri, gli elaborati e le trattazioni dei Gruppi;
 - g) di presenziare, salvo giustificato motivo, alle manifestazioni e agli eventi che comprendano interventi e comunicazioni delle Commissioni e dei Gruppi.
- 3. Nel caso in cui il Delegato non possa presenziare alle manifestazioni o agli eventi di cui al precedente comma, il Consiglio delega all'uopo un altro membro del Consiglio stesso.

Art. 5

(Nomina delle Commissioni, composizione e durata)

- 1. Il Consiglio determina le Commissioni e nomina i Presidenti delle singole Commissioni.



2. Le Commissioni ed i Gruppi possono essere composti non solo da Iscritti ma anche da esperti non iscritti all'Albo che, data la loro particolare competenza ed autorevolezza, possono apportare rilevanza e qualificazione ai lavori oggetto di studio o ricerca.
3. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi sono scelti tra gli Iscritti all'Ordine che hanno presentato la propria candidatura a partecipare alla Commissione stessa e vengono nominati dai Delegati.
4. La nomina a Presidente e a Componente della Commissione deve essere comunicata in forma scritta agli interessati dalla Segreteria dell'Ordine.
5. L'accettazione della nomina a Presidente ed a Componente della Commissione deve essere comunicata in forma scritta dagli interessati alla Segreteria dell'Ordine entro 15 (quindici) giorni.
6. Le Commissioni hanno una durata pari a quella del Consiglio che le ha istituite salvo che il Consiglio stabilisca una durata minore. La durata dei Gruppi è regolata dal successivo articolo 7 del presente regolamento.

Art. 6

(Compiti del Presidente, decadenza e sostituzione dei membri)

1. Il Presidente della Commissione è responsabile dei lavori della Commissione ed il Presidente del Gruppo è responsabile di quelli del Gruppo e pertanto:
 - a) formula di concerto con il Delegato un piano generale annuale che deve tenere conto delle priorità e delle eventuali urgenze stabilite dalle direttive del Consiglio;
 - b) redige, con l'ausilio del Delegato il Calendario annuale delle riunioni;
 - c) convoca per iscritto, le riunioni della rispettiva Commissione o del rispettivo Gruppo, dandone, per conoscenza, comunicazione sia alla Segreteria che al Delegato;
 - d) presiede le riunioni, dirige le discussioni e pone ai voti le decisioni che non siano adottate ad unanimità. In caso di parità il voto espresso dal Presidente vale doppio;
 - e) dirige la formazione del verbale di ogni riunione che deve essere redatto dal segretario della Commissione;
 - f) il verbale delle riunioni e ogni altro documento, parere ed elaborato devono essere depositati presso la Segreteria dell'Ordine;
 - g) propone al Delegato l'acquisizione di pareri di esperti o la realizzazione di particolari studi o ricerche;
 - h) cura unitamente al segretario la redazione della relazione annuale dei lavori della Commissione o del Gruppo anche delegando, sotto la propria responsabilità, altri componenti della Commissione o del rispettivo Gruppo;
 - i) predispose in forma scritta, per ogni attività o evento organizzati dalla rispettiva Commissione o dal rispettivo Gruppo, il budget che deve essere autorizzato specificamente dal Consiglio;
 - j) nel rispetto di quanto previsto dal 1° comma del successivo art. 10, all'atto della definizione di ogni attività o evento, deve verificare l'eventuale possibile sinergia con altre Commissioni, anche appartenenti ad altra Area, e informarne previamente il Delegato che provvede ad interessare il Presidente della/e altra/e Commissione/i e/o il Delegato dell'altra Area al fine di verificare la



possibilità di attuare attività congiunte. In caso di possibile sinergia, i Delegati si riuniscono con i Presidenti delle Commissioni interessate per definire le linee guida dell'attività da implementare. In tal caso, i Presidenti si attivano con spirito di reciproca collaborazione per l'organizzazione congiunta del programma definito.

2. Il componente della Commissione che non partecipi alle riunioni per tre volte consecutive nel corso dell'anno decade dall'incarico. La decadenza una volta accertata dal Presidente della Commissione deve essere comunicata al Delegato.
3. Alla sostituzione o alla rinomina del Componente decaduto, o che è venuto a mancare per dimissioni o altra causa, provvede su proposta del Presidente della Commissione il Delegato. I nuovi componenti restano in carica sino alla scadenza della Commissione.

Art. 7

(Funzionamento dei Gruppi)

1. Ogni membro della Commissione può proporre un tema ai Presidenti facendo una proposta di lavoro.
2. La proposta è predisposta, dai membri della Commissione che costituiscono per l'occasione un Gruppo per l'approfondimento del tema. La proposta deve contenere:
 - a) l'indicazione dei componenti del Gruppo e al suo interno l'indicazione del Presidente del Gruppo;
 - b) l'argomento di lavoro del Gruppo;
 - c) il programma di lavoro;
 - d) la presumibile durata del Gruppo.
3. Con il parere favorevole dei Presidenti di Commissione e del Delegato viene costituito il Gruppo.
4. La costituzione del Gruppo viene comunicata al Consiglio tramite il Delegato, che ne ratifica la costituzione.
5. Il sito dell'Ordine rende nota l'istituzione del Gruppo, con i relativi "componenti originari" ed indica il termine entro il quale gli Iscritti possono candidarsi a partecipare al Gruppo.
6. Il Presidente del Gruppo raccolte le candidature le sottopone al Delegato per la disamina delle stesse.
7. Il Gruppo di Studio si scioglie una volta portato a termine i lavori o per l'impossibilità di terminarli, fermo restando che la durata del medesimo è direttamente collegata alla durata della Commissione di appartenenza.

Art. 8

(Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni consultive e dei Gruppi)

1. Ogni Commissione ed ogni il Gruppo, portati a termine i lavori, può chiedere al Consiglio che l'Ordine, ad insindacabile giudizio del Consiglio stesso e con le modalità e con i limiti ed i criteri da quest'ultimo ritenuti più opportuni pubblicizzi, a scelta cura, carico e spese dell'Ordine stesso, i risultati dei lavori con la diffusione e/o divulgazione degli atti o elaborati adottando una o più delle seguenti modalità:
 - a) convegno di presentazione dei lavori;



- b) documento pubblicato sul sito Internet dell'Ordine;
- c) documento diffuso a tutti gli Ordini dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili d'Italia;
- d) documento inviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- e) pubblicazione dei lavori.

Art. 9

(Spese di funzionamento)

1. In linea generale l'attività svolta dalle Commissioni e dai Gruppi non deve comportare oneri a carico del Bilancio dell'Ordine.
2. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni e dei Gruppi sono a carico dell'Ordine purché preventivamente autorizzate dal Consiglio dietro presentazione da parte del Presidente della Commissione del budget così come indicato all'art.6 comma 1 lett. i) del presente regolamento.
3. Gli incarichi di Presidente e di componente della Commissione di Studio e/o di componente del Gruppo sono a titolo gratuito. Non sono previsti rimborsi spese.

Art. 10

(Organizzazione di convegni, manifestazioni ed eventi, proprietà ed utilizzazione dei pareri, degli elaborati, delle trattazioni e delle opere della Commissione o del Gruppo)

1. Il contenuto dei convegni (data, luogo dell'evento, interventi e relatori) deve essere preventivamente e con un congruo anticipo di almeno trenta giorni, sottoposto e approvato dal Delegato, sentito il Delegato o i Delegati preposti ad altre Commissioni qualora l'oggetto del convegno interessi in parte l'attività di queste ultime. In caso di dissenso viene informato il Presidente del Consiglio dell'Ordine che decide entro 15 giorni.
2. La partecipazione ad un convegno/ manifestazione e/o evento da parte di un relatore esterno alla Commissione e/o del Gruppo deve essere preventivamente sottoposta ed approvata dal Delegato.
3. Fermo restando i diritti e gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di cui alla normativa sulla proprietà intellettuale, i pareri, gli elaborati, le trattazioni e le opere comunque denominate, formate dalle Commissioni o dai Gruppi sono, ad ogni fine, di esclusiva proprietà dell'Ordine.
4. La decisione se e con quali modalità effettuare la diffusione, la pubblicazione, la divulgazione o la comunicazione a terzi o di farne ogni altra utilizzazione opportuna nell'interesse della categoria spetta solamente ed esclusivamente al Consiglio.
5. I componenti delle Commissioni e dei Gruppi si impegnano a mantenere la riservatezza sulle notizie di cui dovessero venire a conoscenza per effetto della loro partecipazione ai lavori.

Art. 11

(Norme deontologiche)

1. Nell'espletamento del proprio incarico, gli Iscritti devono osservare le norme deontologiche emanate dal Consiglio Nazionale.
2. Non è consentito far menzione dell'incarico di Componente di Commissione o del Gruppo, per finalità meramente pubblicitarie, su carta intestata o biglietti da visita, social media e siti web personali, fermo



restando la possibilità di indicarlo nei Curricula personali. L'incarico di componente di Commissione non può essere invocato per sollecitare l'affidamento di incarichi professionali.

3. I Componenti delle Commissioni o del Gruppo si impegnano ad informare il Consiglio dell'Ordine in merito ad eventuali conflitti di interessi.

Art.12

(Autorizzazione al trattamento dei dati personali)

1. I componenti delle Commissioni con la sottoscrizione del presente regolamento o la presentazione del modulo per la richiesta di partecipazione ai lavori della Commissione, autorizzano il trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Art. 13

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio al Decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139.